

**ISTANZE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
"JURE SANGUINIS"
DA PARTE DI DISCENDENTI DI AVI ITALIANI EMIGRATI ALL'ESTERO**

PRIMA FASE: PREISTRUTTORIA

Richiesta di appuntamento – con utilizzo apposito modulo – per presentazione "Istanza di idoneità documentale alla richiesta di iscrizione anagrafica ai fini del riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis".

L'interessato al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis (discendenti da ceppo italiano), con l'ausilio di un traduttore, se necessario, richiede la fissazione di un appuntamento all'Ufficio di Stato Civile. La comunicazione – nei successivi 15 giorni – sulla data dell'appuntamento (la prima data disponibile in base all'ordine cronologico delle domande) sarà fatta al domicilio eletto dall'interessato.

PRECISAZIONI:

- Ogni incontro è riservato ad UNA SOLA ISTANZA;
- L'Ufficiale di Stato Civile riceverà gli interessati unicamente il martedì o il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00;
- Gli appuntamenti saranno fissati fino al raggiungimento del limite delle pratiche quadrimestrali che potranno essere lavorate;
- Gli interessati, loro consulenti o intermediari, una volta fissato l'appuntamento, NON possono richiedere lo scambio degli appuntamenti dei richiedenti il riconoscimento della cittadinanza italiana.

SONO FISSATI N. 2 (DUE) APPUNTAMENTI QUADRIMESTRALI

e, raggiunto il limite di prenotazioni per l'anno corrente, non potranno essere accolte ulteriori istanze di appuntamento fino all'inizio dell'anno successivo. Gli appuntamenti saranno prenotabili a partire dal primo giorno lavorativo del periodo di riferimento:

- **dal 2 gennaio per i mesi di gennaio-febbraio-marzo-aprile;**
- **dal 2 maggio per i mesi di maggio-giugno-luglio-agosto;**
- **dal 1° settembre per i mesi di settembre-ottobre-novembre-dicembre.**

A tal proposito si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana in oggetto può essere effettuato anche dalla rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di residenza dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. In questo caso l'istanza dovrà essere indirizzata al Consolo italiano competente.

L'Ufficio di Stato Civile avrà tempo 10 giorni per valutare sommariamente l'idoneità dei documenti presentati ai fini dell'iscrizione anagrafica e trasmetterne l'esito, con apposita attestazione (in cui si rilevino le generalità dell'interessato e dei figli minori), all'Ufficio Anagrafe e, per conoscenza, agli interessati, che, a partire da quel momento, potranno presentarsi con la documentazione necessaria all'Ufficiale d'Anagrafe per richiedere l'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente nel Comune di Pollutri.

Il requisito preliminare per poter avviare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis è quello di risultare già iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente nel Comune di Pollutri.

SECONDA FASE: ISCRIZIONE IN ANAGRAFE

L'interessato può essere iscritto in anagrafe in base alle disposizioni contenute nella legge n. 68 del 28.05.2007 sui soggiorni di breve durata e alle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32 del 13.06.2007 e n. 52 del 28.09.2007. Se gli interessati provengono da Paesi che non applicano l'accordo Schengen è sufficiente, ai fini della dimostrazione della regolarità del soggiorno, l'esibizione del timbro apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di Frontiera. Coloro che pervengono, invece, da Paesi che applicano gli accordi di Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro otto giorni dall'ingresso.

Qualora l'iscrizione anagrafica delle anzidette persone, entrate in Italia con passaporto straniero, non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 123, la procedura di riconoscimento del possesso dello *status civitatis* italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.

DOCUMENTI OCCORRENTI PER OTTENERE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA:

- 1) Attestazione dell'Ufficiale di Stato Civile;
- 2) Originale e copia del passaporto o con il timbro apposto dalla polizia di frontiera (per i Paesi non Schengen) o con la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura entro 8 gg. dall'ingresso in Italia (per i Paesi Schengen);
- 3) Modulo di dichiarazione di residenza;
- 4) Dichiarazione del titolo di occupazione dell'immobile o dichiarazione del proprietario;
- 5) Copia del codice fiscale.

PRECISAZIONE:

Poiché al momento della richiesta di iscrizione anagrafica l'Ufficiale d'Anagrafe deve verificare sui passaporto originali i timbri di ingresso e i periodi di soggiorno in area Schengen, **non è possibile inviare la richiesta di iscrizione anagrafica via mail. E' necessario presentarsi di persona agli sportelli dell'Anagrafe.**

TERZA FASE: FORMALIZZAZIONE DELLE RICHIESTE

Dopo due giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di iscrizione anagrafica, potrà essere presentata istanza per il riconoscimento jure sanguinis **UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE L'APPOSITO MODULO.**

L'istanza deve essere presentata in carta resa legale (marca da bollo da € 16,00), con allegata la documentazione richiesta dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08.04.1991.

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento, vista la particolare complessità, sarà concluso nei termini previsti dalla legge 241/1990; si procederà al rilascio di un provvedimento attestante il possesso della cittadinanza italiana e si provvederà alla trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.

PRECISAZIONI

La discendenza per via materna.

La discendenza può avvenire anche per via materna; tuttavia la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione.

Figli minori.

I figli minori, per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi. Il fatto che il figlio sia presente o meno sul territorio italiano è irrilevante: una volta trascritto l'atto di nascita su richiesta del genitore, se presente si iscriverà in anagrafe, se residente all'estero si predisporrà una iscrizione AIRE.

NOTE

Gli atti originali formati all'estero da autorità straniere devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica italiana competente o apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aja del 05.10.1961 e tradotti in lingua italiana.

La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica italiana competente, oppure da un traduttore in Italia che, con giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale (asseverazione), abbia reso la propria traduzione ufficiale oppure apostillata.